

## Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Rampoldi e Credaro.

(Non sono presenti).

Questa interrogazione s'intende decaduta.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Bissolati al Governo per sapere « se, avendo il Re promesso che « si veglierà a tenere le istituzioni e le franchigie statutarie in così elevata sfera da imporne a tutti il rispetto e la leale osservanza » creda conforme a tale promessa la espulsione da Milano minacciata al pubblicista Walter Mocchi, cittadino italiano. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Marsengo-Bastia**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Il Walter Mocchi, ex-ufficiale di artiglieria, fin da quando si trovava sotto le armi dimostrava già così palesemente idee sovversive, che fu sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

Lasciato il servizio, si stabilì in Milano e si diede, specialmente in questi ultimi tempi, alla più attiva propaganda rivoluzionaria, come risulta da informazioni assunte e dalle compagnie che egli frequentava. È risultato anche che egli, ex-militare, estendeva la sua propaganda nelle file dell'esercito e per questo venne segnalato al Ministero della guerra.

Di fronte a ciò, e tenuto conto del fatto che egli si fermava in Milano per attendere specialmente a questa propaganda, l'Autorità di quel luogo ha creduto di chiamarlo in ufficio e invitarlo a modificare la sua condotta avvertendolo, senza alcuna minaccia, che se egli avesse continuato sarebbe stato sottoposto al provvedimento di cui all'articolo 85 della legge di pubblica sicurezza.

Io non vedo nulla di scorretto e di men che legale in questa condotta dell'Autorità politica di Milano.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati.

**Bissolati.** È verissimo quanto ha detto l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, che il Walter Mocchi fu ufficiale di artiglieria nel Regio esercito; ma quello che depone a suo favore è il fatto che egli, nel

1894, quando il suo ufficio di soldato poteva trovarsi in contrasto coi convincimenti suoi, formatisi negli studi, egli, volontariamente, si dimise, abbandonando i benefici del posto, della carriera e della pensione. Quindi non è precedente da invocarglisi contro, egregio sotto-segretario di Stato, è un precedente di lealtà.

Quest'uomo dunque, che lealmente abbandonò l'ufficio suo, entrò nella via del pubblicismo. E non è vero che si sia recato immediatamente a Milano ad esercitarvi non so quale propaganda rivoluzionaria nelle file dell'esercito. Egli fu redattore del giornale, non rivoluzionario, il *Don Marzio* di Napoli, per lunghi anni, e poi, in questi ultimi mesi, essendo egli collaboratore del giornale che ho l'onore di dirigere, si recò a Milano dove la sua signora esercita, come si sa, la professione di cantante, ed ebbe anche allori recenti al Teatro Lirico.

Egli era dunque là con sicurezza di mezzi e con nota professione.

Dunque l'articolo 85, in base al quale la autorità di Milano lo ha minacciato di espellerlo, nel caso che continuasse a manifestare le sue convinzioni socialiste, è assolutamente inapplicabile. Questo articolo l'ho anche sentito ieri invocare da Lei, onorevole sotto-segretario, a proposito dello sfratto del tipografo Zambon, quando rispondeva al mio amico Costa: orbene, quest'articolo è male invocato. Quest'articolo non stabilisce che il potere esecutivo possa, a suo arbitrio, applicare la pena del confino o dell'esilio; esso dice che: « Chi fuori del proprio Comune desta ragionevoli sospetti con la sua condotta... » E, badiamo, quest'articolo si trova nel capitolo che contempla i viandanti, i liberati dal carcere e gli stranieri da espellere dal Regno: quindi si applica semplicemente a queste persone, non a chi abbia una residenza ed eserciti una professione in un comune del Regno.

L'articolo parla di chiunque desta, colla sua condotta, ragionevoli sospetti; questi sospetti debbono essere d'indole non politica, ma tali per cui la sua presenza involga pericoli per reati comuni e, alla richiesta di ufficiali od agenti di sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé, con qualche mezzo degno di fede. Dunque occorrono due estremi: che desti ragionevoli sospetti, e questi debbono riguardare la delinquenza comune,